



Unione europea



REGIONE CAMPANIA



FSE  
POR CAMPANIA  
2014 - 2020



## Notizie dal web n. 19/2023

26 maggio 2023

Si va verso la soppressione dell'abuso d'ufficio. Il vertice di ieri tra il ministro della Giustizia Carlo Nordio e Giulia Bongiorno, presidente della commissione Giustizia del Senato e responsabile giustizia della Lega, presente anche il sottosegretario leghista Andrea Ostellari, è stato decisivo. La Lega era infatti la forza di maggioranza più perplessa rispetto a un intervento così drastico sul reato, meglio sarebbe stato, aveva sinora sostenuto, procedere a una sua ulteriore rivisitazione per restringerne ulteriormente (dopo l'ultimo intervento del Governo Conte 2) il perimetro di rilevanza penale.

E tuttavia, alla fine, la determinazione di Nordio, da sempre favorevole alla cancellazione dell'abuso d'ufficio dal Codice penale, con la sponda costante di Forza Italia, ha fatto superare le ultime resistenze. Determinante il fatto che l'eliminazione sarà parte di misure più ampie che interesseranno anche altre fattispecie di illeciti contro la pubblica amministrazione, traffico d'influenze in primo luogo. Così, al termine di una riunione durata oltre due ore, Bongiorno può fare il punto «Ho avuto - spiega Bongiorno - una lunga e proficua riunione con il ministro Nordio e il sottosegretario Ostellari sul pacchetto giustizia. La Lega è favorevole all'adozione di una serie di misure garantiste tra le quali trovano spazio anche quelle cautelari oggetto del referendum, quelle sull'appello e sulle intercettazioni. Via libera anche alle scelte sul reato di abuso di ufficio, alla luce dell'intenzione del ministro di rivisitare l'intera materia dei reati contro la pubblica amministrazione». A breve le misure saranno portate in Consiglio dei ministri, comunque entro la prima metà di giugno. Ancora non è stato deciso se procedere alla presentazione in Consiglio dei ministri di un unico disegno di legge oppure procedere con una pluralità di provvedimenti, distinguendo, per esempio, le disposizioni di natura penale sostanziale, come quella sull'abuso d'ufficio, da quelle di natura procedurale.

Già, perché del "pacchetto giustizia" farà parte anche una serie di misure, in parte già sperimentate in un non lontano passato, e altre del tutto inedite. Tra le prime spicca il ritorno della inappellabilità della pronunce di assoluzione da parte del pubblico ministero. Una riedizione della proverbiale legge Pecorella che, approvata nel 2006 dopo un tormentato percorso anche istituzionale (l'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi la rinviò alle Camere), venne poi progressivamente "smontata" da una serie di sentenze di illegittimità costituzionale da parte della Consulta. Ricordato che una forma di inappellabilità della pubblica accusa era stata inserita nel progetto di riforma del Codice di procedura penale licenziato dalla commissione Lattanzi, istituita dall'allora ministra della Giustizia Marta Cartabia, ma poi non tradotta nel testo oggi in vigore, sono in arrivo anche altre novità procedurali. A esserne investite saranno soprattutto le misure cautelari di natura personale. Da NT+.



### In questo numero

Si va verso l'abolizione del reato di abuso d'ufficio

1

Per la Commissione Europea convalidata la forestazione urbana

2

La qualificazione delle stazioni appaltanti parte dal 1° giugno

3

ANAC boccia il bando che non contiene il metodo di calcolo dei compensi

4

Per le strutture turistiche il fotovoltaico sui tetti è consentito sino a giugno 2024

4

Per il Superbonus aumenta il set documentale con il blocco cessioni

5



## Per la Commissione Europea convalidata la forestazione urbana

Nella forestazione urbana, finanziata dal PNRR, seminare equivale a piantare alberi. Lo ha stabilito la Commissione Europea, che ha chiuso il caso sollevato dalla Corte dei Conti.

Lo ha reso noto il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase).

Il piano di tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano prevede la piantumazione di 1.650.000 alberi entro il 31 dicembre 2022 e di altri 6.600.000 entro la fine del 2024.

La misura è finanziata con 330 milioni di euro di risorse PNRR.

### Forestazione urbana, il caso sollevato dalla Corte dei Conti

A marzo la Corte dei Conti ha sottolineato come la **piantumazione degli alberi fosse in ritardo**.

Secondo la Corte, solo alcune Città metropolitane erano andate oltre la fase di progettazione e la quasi totalità di esse aveva piantato in vivaio semplici semi, invece di collocare piante già cresciute nei luoghi prescelti.

Dato che il Mase aveva annunciato di aver messo a dimora oltre un milione e 800mila alberi in 11 città, la Corte ha messo in dubbio che la coltivazione dei semi potesse essere equiparata alla piantumazione di alberi già adulti.

### Forestazione urbana, Mase: c'è l'ok della Commissione UE

Con un comunicato, il Mase ha illustrato che la Commissione Europea ha concluso con esito positivo l'attività di verifica, confermando la rendicontazione sulla domanda di pagamento di dicembre 2022.

Il PNRR, spiega il Mase, prevedeva come milestone di fine 2022 la messa a dimora di un milione e 650 mila specie arboree e arbustive. Il traguardo, ribadisce il Mase, è stato superato con oltre due milioni di unità, tra piante e semi, destinate a 11 città metropolitane che hanno progettato interventi di forestazione sul loro territorio. Da *Edilportale*.



## La qualificazione delle stazioni appaltanti parte dal 1° giugno

Rimandata per anni, alla fine, l'«ora X» per la qualificazione delle stazioni appaltanti, forse la riforma più attesa e impattante per il settore degli appalti pubblici, è arrivata. A premere lo start è un comunicato del presidente dell'Anac, Giuseppe Busia, che individua nel primo giugno la data in cui le amministrazioni intenzionate a gestire in autonomia le procedure d'appalto oltre i 500mila euro per i lavori e oltre le soglie Ue per beni e servizi (ora 140mila euro) dovranno presentare richiesta di iscrizione all'albo gestito dall'Autorità Anticorruzione. Soprattutto però è decisiva l'altra data individuata nel comunicato, che entra a gamba tesa su chi sperava di poter godere ancora di un periodo cuscinetto per adeguarsi ai requisiti necessari per entrare nel club delle Pa qualificate. La data da «dentro o fuori» sarà il primo luglio. Non ci saranno dunque slittamenti rispetto all'entrata in vigore delle norme del nuovo codice appalti (Dlgs 36/2023) a cui si deve la resurrezione del progetto di qualificazione delle stazioni appaltanti, che il codice attuale (Dlgs 50) aveva già previsto fin dal 2016, salvo lasciarlo allo stadio di perenne incompiuta. Dal primo luglio, chiarisce il comunicato firmato da Busia, scatterà la tagliola del rifiuto del Codice identificativo di gara (il Cig) alle stazioni appaltanti non qualificate, che in questo modo non avranno altra scelta che cedere la gestione della procedura a soggetti in possesso dei requisiti. Impossibile non pensare agli effetti che la scure della qualificazione rischia di avere sui progetti Pnrr ancora da bandire, soprattutto da parte dei Comuni. Anche se non è semplicissimo districarsi nell'intreccio di norme. È vero che gli investimenti Pnrr anche con il nuovo codice continueranno a viaggiare sulle corsie preferenziali disegnate dal decreto Semplificazioni (DI 77/2021) e quello sulla governance del Recovery (DI 13/2023). Ma è altrettanto vero che in quelle norme non compaiono deroghe specifiche sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, se si esclude la misura che permette ai comuni non capoluogo di servirsi di unioni di Comuni, province, città metropolitane e comuni capoluogo per bandire gli appalti del Pnrr e del Pnc (DI 77/2021, articolo 52). Ma questo «nelle more» dell'attivazione del nuovo sistema, che - ora si sa - scatterà il primo luglio. E peraltro disegnando una via di fuga (servirsi di enti appaltanti qualificati) identica a quella che si viene a creare con il nuovo sistema di qualificazione obbligatorio. Sul punto una parola chiara dal governo forse aiuterebbe. Non è un caso se si registrano già i primi allarmi sull'effetto imbuto che la necessità di qualificazione rischia di produrre sui 7.843 Comuni non capoluogo che saranno costretti a rivolgersi agli enti qualificati "di diritto", tra cui rientrano (fino al 30 giugno 2024) anche i 107 Comuni di provincia e 130 unioni di comuni. Il problema riguarda in particolare le piccole opere, da 500 mila euro in su. Va detto infatti che le stazioni appaltanti di maggiori dimensioni hanno i numeri per essere qualificate e che il comunicato del presidente dell'Anac chiarisce da subito che i commissari straordinari (e ce ne sono parecchi nominati per l'accelerazione delle misure del Pnrr) non dovranno sottostare agli obblighi di qualificazione. Niente qualificazione anche per i soggetti che operano nei cosiddetti settori speciali (trasporti, acqua, gas) e poi per le altre stazioni appaltanti qualificate di diritto come il ministero delle Infrastrutture, Consip, Invitalia, Difesa servizi, Agenzia del demanio e soggetti aggregatori. Oltre ai comuni non capoluogo la qualificazione con riserva attiva fino al 30 giugno 2024 vale anche per città metropolitane e Regioni. Il comunicato precisa che anche le stazioni appaltanti qualificate con riserva devono presentare domanda dal primo giugno. Mentre la qualificazione non serve per effettuare ordini sugli strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza e soggetti aggregatori. La richiesta di qualificazione sarà gestita con un servizio on line dall'Anac e avrà durata biennale, mentre l'elenco sarà aggiornato ogni tre mesi. Da NT+.



## Anac boccia il bando che non contiene il metodo di calcolo dei compensi

Sono illegittimi i bandi che non indicano in maniera esplicita il metodo di calcolo utilizzato per individuare i compensi, che deve sempre partire dal «decreto parametri» del 2016. Così come viola il principio di concorrenza la scelta di limitare le referenze solo progetti firmati da progettisti risultanti nell'organigramma della società. Sono i due principi ribaditi dall'Anac e usati per bocciare la procedura promossa dal Consorzio di bonifica del Brenta per la progettazione di una diga (importo a base di gara 1,17 milioni con un importo lavori stimato di 99,75 milioni). La questione è al centro di un [atto del presidente del 25 maggio](#), nato dalla doppia segnalazione dell'Oice (l'associazione delle società di ingegneria e architettura) e del Consiglio nazionale degli ingegneri. L'Autorità accoglie entrambe le segnalazioni. La prima, riferita alla limitazione delle referenze, per l'Anac avrebbe dovuto condurre la stazione appaltante alla ripubblicazione della gara, risultando insufficienti i chiarimenti forniti nell'ambito dei quesiti. Per consentire in questo modo di partecipare, con nuovi termini per le offerte, ai soggetti rimasti fuori dalla gara presidiata da soli due concorrenti. Quanto alla segnalazione sulla mancata indicazione di calcolo dei compensi professionali, l'Autorità ricorda ancora una volta che le stazioni appaltanti devono utilizzare come riferimento i parametri inclusi nel Dm Giustizia del 17 giugno 2016 «potendosene discostare solo in presenza di una motivazione adeguata» e che sono inoltre vincolate indicare nel bando «analiticamente il dettaglio dei corrispettivi per le attività posti a base di gara, circostanza questa non rilevata nella specie». «Apprezziamo le precisazioni dell'Autorità - sottolinea il direttore generale dell'Oice Andrea Mascolini -. Avevamo segnalato questo bando, poi rettificato, perché oltre ai profili di concorrenza, non considerava in alcun modo che legare le referenze dell'operatore economico al fatto che il professionista fosse ancora in forze presso la società, avrebbe finito per svuotare il patrimonio di referenze delle società in un momento di spinto turn over interno alle aziende. Peraltro, ad analoghe conclusioni è arrivato il Consiglio di Stato sul tema generale della spendibilità dei requisiti da parte dei professionisti che escono da una società». «È infine interessante - aggiunge Mascolini - anche quanto specificato sui compensi professionali, in risposta all'esposto dei colleghi del Cni, nel senso che il decreto parametri deve essere sempre applicato. Da NT+.

## Per le strutture turistiche il fotovoltaico sui tetti è consentito sino a giugno 2024

Installare il fotovoltaico sul tetto in una struttura turistica sarà più facile fino al 30 giugno 2024. La semplificazione temporanea è una delle novità introdotte dalla legge di conversione del Decreto "Bollette", approvata definitivamente dal Senato con 99 voti favorevoli, 54 contrari e 2 astensioni.

La nuova semplificazione temporanea del Decreto 'Bollette' si aggiunge a quella già vigente per il fotovoltaico a terra e sugli edifici

La legge stabilisce che, fino al 30 giugno 2024, nelle strutture turistiche e termali, gli impianti fotovoltaici collocati sulle coperture piane o falde, di potenza fino a 1 MW e destinati all'autoconsumo, possono essere realizzati con dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA).

Nei centri storici o nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la procedura semplificata per il fotovoltaico sul tetto è consentita a condizione che - gli impianti non siano visibili dagli spazi esterni; - i manti delle coperture non siano realizzati con prodotti e materiali della tradizione locale. La misura appena approvata, che semplifica l'iter per l'installazione del fotovoltaico sul tetto delle strutture turistiche e termali, si pone in continuità con le semplificazioni iniziate lo scorso anno per incentivare l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e far fronte ai rincari del prezzo dell'energia. L'anno scorso, [con la Legge "Aiuti"](#) (Legge 91/2022) è stata semplificata l'installazione del fotovoltaico a terra nelle strutture turistiche e termali. La legge "Aiuti" ha consentito l'utilizzo della Dila per gli impianti destinati all'autoconsumo, collocati al di fuori dei centri storici e delle aree tutelate ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio.

Successivamente, la Legge "Aiuti-bis" (Legge 142/2022) ha stabilito che si possono realizzare impianti fotovoltaici a terra nelle strutture turistiche e termali situate nei centri storici e nelle aree tutelate ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, a condizione che il **progettista** attesti che gli impianti **non sono visibili** dagli spazi pubblici esterni limitrofi. Da Edilbertale

## Per il Superbonus aumentano i set documentali con il blocco cessioni

La conversione del dl blocca cessioni allarga il set documentale: il cessionario deve possedere anche il contratto d'appalto e l'attestazione di riduzione rischio sismico per liberarsi dalla responsabilità solidale. Si allarga dunque il set documentale che salva il cessionario o il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura dal recupero del credito non spettante. Si aggiunge alla lista dei documenti salvagente il contratto d'appalto tra committente e realizzatore dei lavori. Ma anche le attestazioni inerenti alla riduzione del rischio sismico in caso di credito da Sismabonus. Il tutto per effetto dei nuovi elementi introdotti dalla conversione in legge del decreto blocca cessioni (dl 11/2023) che deve possedere il cessionario o il fornitore per poter vedere esclusa la propria responsabilità solidale con il cedente/committente in caso di non spettanza della detrazione. Il blocco cessioni, infatti, oltre a vietare cessione del credito e sconto in fattura a partire dal 16 febbraio 2023, esclude la responsabilità solidale di chi "riceve" i crediti nel caso in cui, a seguito di controlli, emerga che il beneficiario della detrazione (chi ha ceduto il credito o goduto dello sconto) non ne aveva diritto per mancanza di requisiti. Il dl 11/2023 ha quindi aggiunto all'art. 121 del dl 34/2020 il co. 6 bis, contenente una vera e propria lista di documenti che, se posseduti dal cessionario, lo liberano da qualsiasi coinvolgimento nella violazione, fatti salvi dolo e colpa grave.

Tuttavia, il già impegnativo elenco inizialmente previsto è diventato adesso ancora più corposo, in quanto la legge di conversione del decreto (l 38/2023) l'ha integrato con ulteriori elementi. Tra i nuovi ingressi nel citato co. 6 bis dell'art. 121, figura alla lett. i-ter) "il contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente".

Ciò significa che chi acquisisce il credito collegato a un bonus edilizio dovrà farsi consegnare dal titolare dello stesso i contratti d'appalto (anche più di uno) corredati da tutti i relativi allegati, compresi quindi progetti, capitolati e computi metrici. In caso di interventi edilizi agevolati con Sismabonus, poi, la versione attuale del dl blocca cessioni ha inserito nella lista la lett. i-bis). In base a questa, si rende necessario che il cessionario possieda anche la "documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6 agosto 2020". Si tratta di tutta quella serie di documenti tecnici che attestano l'effettiva riduzione del rischio sismico ottenuta con le opere edilizie. Nello specifico, andrà richiesto il modello B al progettista strutturale, il modello B1 al direttore dei lavori strutturali e il modello B2 al collaudatore. Ma anche la relazione tecnica che deve accompagnare obbligatoriamente il modello B e le polizze assicurative di cui i professionisti menzionati devono dotarsi nel rispetto dell'art. 121.

Il set delle carte, insomma, è ampio, e rimane ancora qualche spazio di incertezza per quanto riguarda la possibilità che i documenti (compresi quelli nuovi) siano inesatti. Il dl 11/2023, infatti, richiede che la documentazione sia "relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta", aprendo le porte a qualche rischio per il cessionario che, pur non essendo tenuto a entrare nel merito dei contenuti, potrebbe vedersi consegnata documentazione non relativa alle opere che hanno originato il credito. Si ricorda, a tale proposito, che lo stesso blocco cessioni ha aggiunto all'art. 121 anche il co. 6-quater, ove viene specificato che "il mancato possesso di parte della documentazione" non può da solo determinare una causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave: il cessionario può sempre fornire "con ogni mezzo prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza". *Da Italia Oggi.*



Ance Campania

Piazza Vittoria 10  
Napoli 80121

**TELEFONO:**


0817645851

**MAIL**

info@ancecampania.it

Siamo sul web  
[ancecampania.it](http://ancecampania.it)

**ANCE** | CAMPANIA



*ANCE Campania – uffici*